SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2003.

Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001.

03A04638

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti di decadenza dalle concessioni per la raccolta di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli.

03A02830

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2003, n. **58.**

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 2000, allegato *A*, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, n. 18;

Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182;

Sentito il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e del 1° luglio 2002;

Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2002 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacità montate su veicoli, di seguito denominate: «cisterne», destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosità non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.

2. Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacità nominale multipli di cento litri.

3. Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.

Art. 2.

Semplificazione procedimentale

1. Le cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposte direttamente alla verificazione metrica prima, senza preventivo provvedimento di ammissione.

Art. 3.

Variazione di prescrizioni tecniche

1. A fini di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i valori di capacità nominale di cui all'articolo 1, nonché i requisiti, le modalità operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche o tecniche di cui all'allegato *A* del presente decreto, sono rideterminati con decreto del Ministero delle attività produttive, sentito il comitato centrale metrico.

Art. 4.

Verificazioni metriche

1. Per le verificazioni metriche prime e periodiche delle cisterne si applicano le disposizioni emanate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 5.

Mutuo riconoscimento

1. Per le cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento, legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione europea (UE)

o dello Spazio economico europeo (SEE), la verificazione metrica prima non viene effettuata se i risultati della verificazione eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalle vigenti disposizioni interne.

Art. 6.

Abrogazioni

1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, le parole: «o mobili» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 99

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 2)

Terminologia.

Si intende per:

a) scomparto tarato, un serbatoio per il trasporto e la misurazione di prodotti liquidi alla pressione atmosferica;

b) punto di trasferimento, la sezione di efflusso di liquido di scarico della cisterna oltre la quale il liquido è considerato di proprietà dell'acquirente;

c) capacità nominale, il volume del liquido contenuto in una cisterna o suo scomparto riempito dal punto di trasferimento fino alla linea di fiducia e alla temperatura di riferimento;

d) contenuto totale, il massimo volume di liquido che uno scomparto può contenere alla temperatura di riferimento fino al traboccamento;

e) volume di espansione, la differenza fra il contenuto totale e la capacità nominale;

f) taratura, l'insieme delle operazioni di misura riferibili ai campioni nazionali per determinare la capacità di una cisterna o dei suoi scomparti, ad un livello di riempimento indicato con una linea di fiducia o un tratto di una scala graduata;

g) asse di misurazione verticale, la linea verticale su cui il livello del liquido viene misurato;

h) sensibilità, il rapporto tra la variazione di livello Δh e la corrispondente variazione relativa di volume $\Delta V/V$, dove V è la capacità nominale.

1. *Generalità.*

1.1. Le cisterne e i loro scomparti tarati sono classificati secondo la capacità nominale. Sono autorizzate le sole unità di misura del Sistema Internazionale SI.

1.2. Le cisterne sono montate sul veicolo.

1.3. Ciascun veicolo può essere allestito con diversi scomparti tarati che possono risultare separati o contigui, in corpo unico o non; in ogni caso non deve essere possibile alcun tipo di travaso di liquido tra l'uno e l'altro scomparto tarato.

1.4. Le cisterne e i loro scomparti tarati montati su veicoli comprendono i seguenti dispositivi:

1.4.1. Dispositivo di lettura: costituito da una linea di fiducia, e dai relativi supporti ed accessori metrologicamente ininfluenti e installato sulla sommità dello scomparto tarato.

1.4.2. Dispositivo per lo scarico: costituito da valvola di chiusura e apertura, da tubazioni, circuiti elettrici o elettropneumatici e relativi azionamenti.

1.4.3. Dispositivo di taratura: deve consentire la taratura degli scomparti tarati con i valori di sensibilità prescritti al punto 3.5.

1.5. Sia la sezione del corpo dello scomparto tarato montato sul veicolo, sia il dispositivo per lo scarico del prodotto, dovranno consentire lo svuotamento completo del liquido.

1.6. Il dispositivo di scarico deve comprendere un tubo di scarico con una valvola di chiusura all'estremità, costituente il punto di trasferimento.

1.7. Le cisterne e i loro scomparti devono essere provvisti di una scala per l'accesso al dispositivo di lettura e di una piattaforma per l'operatore che deve verificare le cisterne stesse.

2. *Caratteristiche tecniche e metrologiche.*

2.1. Nelle cisterne divise in scomparti tarati la capacità di uno scomparto non deve variare più di 1/1000 della sua capacità nominale quando gli scomparti tarati adiacenti sono riempiti o svuotati.

2.2. Ogni cisterna o scomparto tarato deve avere forma e accorgimenti tali da non creare aria intrappolata durante la fase di riempimento o tali che non venga ritenuto del liquido durante lo svuotamento in condizioni operative normali.

2.3. Il volume di acqua eventualmente rimasto nello scomparto tarato durante la prova di svuotamento, per cause dovute alla costruzione o al montaggio (per esempio, nelle giunzioni), non deve superare il volume corrispondente a 1/5 dell'errore massimo tollerato sulla capacità nominale in verificazione prima.

2.4. Una volta verificato lo scomparto tarato, non dovrà essere possibile l'installazione di volumi di taratura all'interno dello stesso, o qualsiasi altro corpo che se rimosso o sostituito possa modificarne la capacità. Tale condizione dovrà essere soddisfatta con sistemi soggetti a legalizzazione.

3. *Camera di espansione (duomo) e dispositivo di lettura del livello.*

3.1. Il dispositivo di controllo del livello deve assicurare una lettura sicura, facile e certa, indipendente dall'inclinazione dell'autoveicolo. L'indice deve essere il più vicino possibile al centro di gravità della sezione orizzontale dello scomparto tarato.

3.2. La linea di fiducia corrispondente alla capacità nominale può essere integrata da una scala graduata.

3.3. La forma del dispositivo di lettura deve essere tale che, nella zona della linea di fiducia o della scala graduata, si abbia una sensibilità non inferiore a 2 millimetri per 1/1000 della capacità nominale.

3.4. Nel caso in cui costituisca zona di misurazione, il duomo deve avere pareti verticali. Se le pareti del duomo sono montate in modo che penetrino nella parete dello scomparto tarato, deve essere evitata la formazione di sacche d'aria mediante l'esecuzione di orifizi o sfiati a livello della generatrice interna superiore.

3.5. La sezione trasversale del corpo dello scomparto tarato e del duomo deve avere un asse di simmetria verticale ad eccezione degli scomparti di 1000 litri o inferiore accoppiati. Le dimensioni della sezione orizzontale del duomo devono essere tali da permettere l'ispezione all'interno della cisterna.

3.6. È permessa l'applicazione di dispositivi accessori, metrologicamente ininfluenti, per facilitare la lettura dell'indice, o per bloccare automaticamente il riempimento quando il livello del liquido raggiunge la linea di fiducia.

4. *Dispositivi per lo scarico.*

4.1. I dispositivi per lo scarico devono assicurare uno scarico rapido e completo del liquido contenuto nello scomparto tarato e devono essere installati nella parte più bassa dello scomparto.

4.2. Ogni scomparto tarato deve avere una sola bocca di carico e una sola valvola di scarico.

4.3. Il condotto di scarico deve essere il più corto possibile.

4.4. Il dispositivo di scarico può incorporare valvole di sicurezza supplementari che devono rimanere aperte durante le operazioni di riempimento e svuotamento dello scomparto tarato.

4.5. Se il dispositivo di scarico è munito di valvole di sicurezza supplementari, l'apertura e la chiusura di queste ultime, a cisterna piena, non devono influenzare il valore rilevato della capacità, e la tubazione di scarico, a valle della valvola di fondo, dovrà essere munita, nella parte più alta, di globo spia da cui si possa controllare lo stato di «tubo tutto pieno» una volta effettuato il riempimento.

4.6. Ogni scomparto tarato deve essere equipaggiato con un dispositivo per lo scarico indipendente.

4.7. I dispositivi di apertura dello scarico debbono essere contrassegnati dal numero dello scomparto tarato cui si riferiscono. La numerazione deve essere chiara e visibile. La condizione di apertura o chiusura dei dispositivi deve essere indicata in modo facilmente comprensibile.

5. *Errori massimi tollerati e iscrizioni regolamentari.*

5.1. La capacità nominale di ciascun scomparto tarato, o di ciascun scomparto, è il volume di liquido contenuto tra la linea di fiducia e la valvola di ritegno del dispositivo di scarico costituente punto di trasferimento.

5.2. L'errore massimo tollerato in verificazione prima è di ± 0,2% della capacità nominale.

5.3. L'errore massimo tollerato in verificazione periodica è di ± 0,5% della capacità nominale.

6. *Targa regolamentare, indicazioni e sigilli metrici.*

6.1. Il numero e la capacità dello scomparto tarato vanno riportati, oltre che in prossimità degli azionamenti di carico e scarico, anche in prossimità del dispositivo di lettura e devono risultare chiaramente visibili e leggibili.

6.2. Una targa deve essere fissata in prossimità dei comandi e degli azionamenti in modo tale da non poter essere rimossa senza rompere i sigilli recanti i bolli metrici.

6.3. Sulla targa debbono essere riportate le informazioni seguenti:

a) nome, o ragione sociale e marchio del costruttore;

b) tipo e anno di costruzione;

c) numero di serie;

d) estremi del presente decreto;

e) capacità nominale e numero di ogni scomparto: gli scomparti sono numerati iniziando dalla parte anteriore del veicolo;

f) temperatura di riferimento;

g) schema dell'insieme di misurazione (sezione trasversale);

h) bolli e sigilli, anche di tipo autoadesivo che si distruggono nella rimozione, della verificazione metrica prima e contrassegno della verificazione periodica.

6.4. Sulla targa deve essere lasciata un'area libera di dimensioni non inferiori a 50 millimetri × 50 millimetri per l'applicazione del contrassegno di verificazione periodica.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della, Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati li valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per

l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento dei sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto

dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— La legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000, reca: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999». Si riporta il n. 18 dell'allegato *A*:

«18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; legge 31 gennaio 1967, n. 33».

— Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1890, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991».

— Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1902, reca: «Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure».

— Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 10 giugno 1909, reca: «Approvazione del regolamento per il servizio metrico».

— La legge 31 gennaio 1967, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1967, concerne: «Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri».

— La legge 25 marzo 1997, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997, reca: «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1999, concerne: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 2000, concerne: «Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure».

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 98/34/CE del 22 giugno 1998, pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204, entrata in vigore il 10 agosto 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

— La direttiva del Consiglio n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, pubblicata nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109, entrata in vigore il 31 marzo 1983, prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986, concerne: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998».

Nota all'art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (per i cui riferimenti si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 13. — Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE».

— Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (per i cui riferimenti si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;

b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici;

c) semplificazione delle modalità per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;

d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33, si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 1. — Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.».

03G0079

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 2 aprile 2003.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il tasso di inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico e le cause che lo hanno determinato;

b) accertare le relative responsabilità di amministratori di enti pubblici, territoriali e non, che in qualsiasi modo si siano occupati del suddetto bacino idrografico;

c) accertare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto e la destinazione dei fondi stanziati, nonché il loro effettivo utilizzo;

d) accertare lo stato di applicazione della normativa sull'inquinamento delle acque, da parte di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di provvidenze pubbliche destinate ad evitare l'inquinamento;

e) accertare lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere di collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili e industriali gravitanti sul fiume Sarno, nonché i loro costi di costruzione e di esercizio;

f) accertare se sono regolarmente ed efficacemente effettuati dai soggetti competenti la gestione, la manutenzione e il controllo dei canali artificiali scolanti nel fiume Sarno;

g) svolgere indagini atte a far luce sulla gestione delle iniziative di disinquinamento in atto, sulle organizzazioni che le gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

h) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore ed altre attività economiche;

i) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per una più coordinata e incisiva iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate;

l) riferire al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

Testimonianze

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato

dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Il Presidente: PERA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 3):

Presentato dai senatori COZZOLINO, CHINCARINI, CARRARA, AGONI, MORO, VANZO, FASOLINO, CURTO, SEMERARO, NANIA, GRILLOTTI, PEDRIZZI, CICCANTI, PACE, VIZZINI, BOREA, TATÒ, BOBBIO Luigi, FORLANI, DEMASI, CIRAMI, CORRADO, BUCCIERO, BONGIORNO, BRIGNONE, BONATESTA, DE CORATO, FLORINO, MUGNAI, ZAPPACOSTA, FIRRARELLO, BALBONI, SPECCHIA, MULAS, CARUSO Antonino, TOFANI, BEVILACQUA, CONSOLO, DANIELI Paolo, PERUZZOTTI, GRECO, NOVI, BOLDI, EUFEMI, CONTESTABILE, SODANO Calogero, CHERCHI e CASILLO il 13 luglio 2001.

Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 23 ottobre 2001, previ pareri della 1ª, 2ª, 8ª, 10ª e 12ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 13ª Commissione permanente nelle sedute del 18 aprile 2002 e del 15 maggio 2002.

Testo proposto dalla 13ª Commissione permanente comunicato alla Presidenza il 17 maggio 2002 (Doc. XXII, n. 3/*A* - relazione orale. Relatore senatore MARANO).

Esaminato dall'assemblea nella seduta antimeridiana ed approvato nella seduta pomeridiana del 2 aprile 2003.

03A04683

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Programma di interventi di seconda fase del Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253;

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102;

Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge 2 maggio 1990, n. 102;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1991, con il quale è approvato lo stralcio di Schema previsionale programmatico di interventi per la difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina, nonché il riparto delle risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, recante «Approvazione dello stralcio di Schema previsionale e programmatico del bacino del Po, concernente i vincoli di inedificabilità in Valtellina»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. VI/1308 in data 29 settembre 1999, con la quale è stato deliberato il «Piano per la difesa del suolo e riassetto idrogeologico della Valtellina delle adiacenti zone. Seconda fase»;

Visto il parere n. 445 in data 8 novembre 2001, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo in ordine all'integrazione al Piano di riassetto idrogeologico della Valtellina, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102. II Fase;

Vista la deliberazione n. 3/2002 in data 13 marzo 2002 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con la quale è stato adottato quale nuovo stralcio dello Schema previsionale e programmatico la proposta di Programma degli interventi di seconda fase per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone, deliberato dal Consiglio regionale della Lombardia in data 29 settembre 1991, per un importo complessivo pari a 342 miliardi di lire;

Vista la nota n. ZI.2002.0051390 in data 20 novembre 2002, con la quale la Regione Lombardia comunica che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Piano di seconda fase saranno individuate nell'ambito della somma già stanziata nella tabella allegata alla sopracitata nota;

Vista la nota GAB/2002/12251/BO5 in data 4 dicembre 2002 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in qualità di presidente del comitato istituzionale del bacino del Po ha comunicato che la deliberazione del citato Comitato istituzionale n. 3/2002 in data 13 marzo 2002, è relativa all'approvazione del «Programma di interventi di seconda fase del Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico

della Valtellina e delle adiacenti zone» ed alla sostituzione dei vincoli di inedificabilità individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 e sostituiti dal Titolo IV e dall'art. 9 delle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato quale nuovo stralcio dello Schema previsionale e programmatico la proposta di Programma degli interventi di seconda fase per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone, deliberato dal Consiglio regionale della Lombardia in data 29 settembre 1991, nonché del riparto delle relative risorse per un importo complessivo di 342 miliardi di lire.

2. Costituiscono parte integrante dello Schema previsionale e programmatico:

la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. VI/1308 in data 29 settembre 1999, con la quale è stato deliberato il «Piano per la difesa del suolo e riassetto idrogeologico della Valtellina delle adiacenti zone». Seconda fase;

le prescrizioni contenute nella relazione tecnica del Comitato tecnico della seduta del 4 dicembre 2001;

il parere della commissione per le Valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 445 in data 8 novembre 2001.

Il presente decreto, dopo la registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 167

03A04189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2003.

Modifica della tabella *A* allegata al decreto 9 marzo 1999, concernente l'individuazione dei comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede disposizioni concementi il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;

Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Vista la determinazione 3 aprile 2002 del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto alla individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 25 ottobre 1999, 27 giugno 2000, 30 aprile 2001 rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio 2000, n. 148 del 28 giugno 2001 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 giugno 2002, con i quali sono state apportate modificazioni alla tabella *A* allegata al citato decreto 9 marzo 1999;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 31 maggio 2002 e 13 dicembre 2002, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 147 del 25 giugno 2002 e n. 22 del 28 gennaio 2003, che hanno, rispettivamente, previsto per il comune di Roseto Valfortore (Foggia) e per il comune di Gallinaro (Frosinone), la sostituzione della zona climatica di appartenenza da D ad E, di cui alla tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella *A* allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento del comune di Roseto Valfortore (Foggia) e del comune di Gallinaro (Frosinone);

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze, 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
60040	Gallinaro	Frosinone
71044	Roseto Valfortore	Foggia

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

03A04599

DECRETO 31 marzo 2003.

Determinazione, ai sensi dell'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini del rapporto tra Stato e regioni, del tasso effettivo globale medio dei mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento, per l'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in attuazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2000, n. 106;

Visto l'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), il quale prevede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nel rapporto tra Stato e regioni, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento e attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di provvedere alle opportune integrazioni del proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1998, n. 225, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2001, n. 88;

Visto l'art. 3, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale ha individuato nel 31 marzo 2003 il termine entro il quale è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in attesa della modifica della normativa di settore;

Considerato che per ragioni tecniche la rilevazione del tasso effettivo medio globale sui mutui agevolati in corso di ammortamento presenta profili di particolare complessità mentre risulta più agevole una rilevazione secondo metodologie di calcolo che approssimano il tasso nominale delle operazioni;

Considerato che la cadenza semestrale delle rilevazioni è coerente con la periodicità con la quale viene effettuato, di norma, l'ammortamento dei particolari mutui;

Visti i risultati della rilevazione, effettuata a norma di legge dalla Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del rapporto tra Stato e regioni, i tassi sui mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento ai fini della rinegoziazione prevista dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono indicati nella tabella riportata in allegato.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del tasso da applicare in sede di rinegoziazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, si fa riferimento al tasso rilevato al termine del semestre in cui è stata presentata l'istanza di rinegoziazione ovvero, in sede di prima applicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, al tasso rilevato al 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2003

Il Capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO

Data	Tasso medio
30 giugno 1999	13,41
31 dicembre 1999	12,87
30 giugno 2000	12,61
31 dicembre 2000	12,45
30 giugno 2001	12,17

03A04556

DECRETO 3 aprile 2003.

Individuazione delle ulteriori attività che possono essere gestite nell'ambito dell'accettazione delle scommesse ippiche e sportive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

d'intesa con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nome per l'organizzazione e l'esercizio delle sommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1999, di approvazione della convenzione tipo che accede alla concessione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, che vieta ai concessionari di svolgere o far svolgere, nei locali dell'agenzia, attività diverse dall'accettazione delle scommesse;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999, di approvazione della convenzione tipo che accede alla convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, con particolare riferimento all'art. 4 che vieta ai concessionari di svolgere o far svolgere, nei locali dell'agenzia, attività diverse dall'accettazione delle scommesse;

Visto l'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Acquisita l'intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento dei prodotti agroalimentari e dei servizi, limitatamente agli aspetti riguardanti l'attività di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli;

Considerato che, allo scopo di incrementare il volume della raccolta dei predetti concessionari per le scommesse sportive ed ippiche, è opportuno assicurare una più confortevole accoglienza degli scommettitori anche attraverso l'offerta di prodotti e servizi aggiuntivi e complementari rispetto all'attività principale di raccolta;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari del servizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto della disciplina derivante da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, possono gestire, nell'ambito dell'accettazione delle scommesse ippiche e sportive, le seguenti attività:

a) di rivendita di giornali, libri, riviste e materiale audio visivo di contenuto sportivo inerente alla pratica delle scommesse ippiche e sportive;

b) di proiezione televisiva e cinematografica di avvenimenti o parti di avvenimenti strettamente connessi alle scommesse ippiche e sportive; resta fermo che le proiezioni televisive delle corse ippiche sono di esclusiva pertinenza dell'Unione nazionale incremento razze equine;

c) di vendita di oggettistica inerente agli avvenimenti sportivi connessi alle scommesse ippiche e sportive ed ai concorsi pronostici;

d) di bar e ristorazione;

e) di promozione di eventi culturali comunque connessi alle scommesse ippiche e sportive;

f) di commercializzazione dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

03A04639

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 febbraio 2003.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli Istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo n. 333 del 1° settembre 1998, concernente: «attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento»;

Visto il decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998, concernente: «attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto»;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999, concernente: «attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali»;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, concernente «il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e delle altre malattie infettive degli animali»;

Visto il decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, concernente: «attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;

Visto il proprio decreto del 4 ottobre 1999, concernente: «Centri di referenza nazionale nel settore veterinario», registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1999, registro n. 2 Sanità, foglio n. 137;

Viste le numerose richieste pervenute dagli Istituti zooprofilatici sperimentali, per l'istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale;

Visto il proprio decreto dell'8 maggio 2002, concernente: «istituzione nuovi Centri di referenza nazionale nel settore veterinario»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 24 maggio 1988, concernente: «attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria»;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 90/424/CEE dei 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;

Visto il decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, concernente: «attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto il decreto legislativo n. 530 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, concernente: «attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi»;

Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992, concernente: «attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto»;

Visto il decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992, concernente: «attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli»;

Visto il decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992, concernente: «attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini»;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, concernente «il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali», e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *f)*;

Ritenuta la necessità di istituire i nuovi Centri di referenza nazionali in articolato individuati la cui attività di coordinamento, vista la delicatezza delle materie trattate, ha ricadute dirette sulla tutela della salute umana;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna è attivato il «Centro di referenza nazionale per la agalassia contagiosa».

2. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è attivato il «Centro di referenza nazionale per l'apicoltura».

3. Presso la sezione diagnostica provinciale di Milano dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è attivato il «Centro di referenza nazionale per il benessere animale».

4. Presso la sezione diagnostica provinciale di Piacenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è attivato il «Centro di referenza nazionale per la paratubercolosi».

5. Presso la sezione diagnostica provinciale di Ancona dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è attivato il «Centro di referenza nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi».

6. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è attivato il «Centro di referenza nazionale per le leishmaniosi».

7. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è attivato il «Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali».

Roma, 13 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 235

03A04557

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Ghazoul Jorge Omar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ghazoul Jorge Omar, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico cirurjano conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 9 maggio 1997 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) al sig. Ghazoul Jorge Omar, cittadino italiano, nato a Mendoza (Argentina) il 6 giugno 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Ghazoul Jorge Omar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04185

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento al dott. Pellegrini Federico di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oncologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Pellegrini Federico, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oncologia conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oncologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oncologia, rilasciato nell'anno 2002 dal North Shore University Hospital della New York University School of Medicine al dott. - Pellegrini Federico, cittadino italiano, nato a Torino il 2 luglio 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio Sanitario Nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04186

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento al dott. Muresian Horia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Muresuian Horia, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che

disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare, rilasciato nell'anno 2002 dal Ministero della sanità e della famiglia (Romania) al dott. Muresian Horia, cittadino italiano, nato a Bucarest il 24 marzo 1959 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio Sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04187

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Barak Smesny Dunja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Barak Smesny Dunja, cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento dei titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, conseguito nella Repubblica di Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 deIl'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Udine;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, rilasciato nell'anno 1981 dal Segretariato repubblicano per la sanità popolare e la previdenza sociale della Repubblica di Croazia alla dott.ssa Barak Smesny Dunja, cittadina italiana, nata a Fiume (Rijeka-Croazia) l'8 luglio 1947, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04201

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento al dott. Golcea Sorin Sabin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Golcea Sorin Sabin, cittadino rumeno ha chiesto il riconoscimento dei titolo di specializzazione in cardiologia, conseguito in romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 deIl'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia, rilasciato nell'anno 1991 dal Ministero della sanità e della famiglia (Romania) al dott. Golcea Sorin Sabin, cittadino rumeno, nato a Oradea (Romania) il 22 giugno 1958 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04202

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Martina Firdova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia, II grado.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Martina Firdova, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei titolo di specializzazione in oftalmologia, II grado, conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Como;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia, II grado, rilasciato nell'anno 2002 dall'Accademia slovacca superiore di medicina di Bratislava alla dott.ssa Martina Firdova, cittadina italiana, nata a Kosice (Slovacchia) il 12 novembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04203

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 febbraio 2003.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'apposita commissione speciale del Comitato provinciale di Lecce dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

il proprio decreto n. 19 del 13 febbraio 2003 di ricostituzione del comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato, suddetto presieduta dal rappresentante dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale oltre che nazionale e regionale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituendo commissione;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

Ancora, che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975, alla luce dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi e delle loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo del consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - Sez. 6ª 23 febbraio 1983, n. 106);

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Altresì, che possa concorrere anche il criterio della partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, derivata dalla maggiore rappresentatività nell'ambito provinciale;

Che l'ammissione alla composizione della commissione, di cui trattasi debba essere improntata anche al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi professionali a livello provinciale;

Nondimeno che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di categoria, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

Che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da una significativa consistenza dell'attività

sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, pur prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Lecce;

Confederazione italiana agricoltori della provincia di Lecce (C.I.A.);

Ritenuto infine che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistente, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso i signori:

per i coltivatori diretti:

Cosentini Francesco, nato a Cosenza il 15 aprile 1963;

Tarantini Franco, nato a Surbo l'8 giugno 1948;

per la C.I.A.:

Murrone Vito, nato a Castrì di Lecce il 15 aprile 1954;

Martano Antonio, nato a Vernole il 6 luglio 1954.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 13 febbraio 2003

Il direttore: GURRADO

03A03716

DECRETO 13 febbraio 2003.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani dell'apposita commissione speciale del Comitato provinciale di Lecce dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

il proprio decreto n. 19 del 13 febbraio 2003 di ricostituzione del comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita commissione speciale del comitato, suddetto presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale oltre che nazionale e regionale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituendo commissione;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione dei giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

Ancora, che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975, alla luce dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi e delle loro effettiva concorrenza;

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo dei consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - Sez. 6ª 23 febbraio 1983, n. 106);

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sin-

dacale (che nello specifico sono da individuare nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e contratti ed accordi collettivi di lavoro;

Collettive di lavoro;

Altresì, che possa concorrere anche il criterio della partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, derivata dalla maggiore rappresentatività nell'ambito provinciale;

Che l'ammissione alla composizione della commissione, di cui trattasi debba essere improntata anche al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi professionali a livello provinciale;

Nondimeno che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di categoria, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

Che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da una significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, pur prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Unione sindacale provinciale artigiani salentini U.S.P.A.S. aderente alla Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa C.N.A. - Associazione provinciale di Lecce;

Ritenuto infine che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistente, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso i signori:

per l'U.S.P.A.S. Confartigianato:

Memmi Paolo Antonio, nato a Casarano il 10 agosto 1939;

Turlizzi Cosimo, nato a Parabita il 10 agosto 1936;

per la C.N.A.:

Biasco Carmelo, nato a Presicce il 16 luglio 1938;

Taliento Francesco, nato a Trepuzzi l'8 settembre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 13 febbraio 2003

Il direttore: GURRADO

03A03717

DECRETO 10 marzo 2003.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 44 del 27 ottobre 1998, con il quale veniva nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il sig. Franco Marusi in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni rassegnate in data 20 febbraio 2003 dal sig. Franco Marusi da membro effettivo della commissione provinciale di che trattasi;

Vista la nota del 20 febbraio 2003 con la quale la C.G.I.L. di Parma designa quale rappresentante effettivo dei lavoratori nella commissione stessa il sig. Hervè Zamboni;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Hervè Zamboni, è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Franco Marusi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 10 marzo 2003

Il direttore provinciale: BALDINI

03A03763

DECRETO 19 marzo 2003.

Ricostituzione della commissione provinciale presso la sede locale dell'I.N.P.S. di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della predetta commissione per il quadriennio 2003-2007;

Viste le designazioni delle OO.SS. effettuate sulla base delle richieste dello scrivente del 28 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, la commissione provinciale presso la sede locale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è così composta:

presidente: direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Avellino;

membro effettivo: direttore *pro-tempore* della sede dell'I.N.P.S. di Avellino;

membro effettivo: funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Rappresentanti dei lavoratori

C.G.I.L. - membro effettivo: sig. Gagliardi Felice, nato il 12 gennaio 1963 a Solofra ed ivi residente alla via Celentane, 28 - membro supplente: sig. Biondo Renato, nato il 28 gennaio 1955 a Lioni ed ivi residente alla via degli Orti, 5. C.I.S.L. - membro effettivo: sig. Colarusso Carlo, nato il 17 marzo 1946 a Taurasi e residente a Cervinara alla via Aldo Moro - membro supplente: sig.ra Roca Grazia, nata il 4 luglio 1957 ad Avellino ed ivi residente alla c.da S. Eustachio Pennini, 111.

U.I.L. - membro effettivo: sig. Forte Giacomantonio, nato il 15 marzo 1949 a Lapio e domiciliato c/o UIL in via F.lli Bisogno, 27/A Avellino - membro supplente: sig. Quaglia Maurizio, nato il 22 settembre 1959 e domiciliato c/o UIL in via F.lli Bisogno, 27/A Avellino.

Rappresentanti dei datori di lavoro

C.N.C.D. - membro effettivo: rag. Mottola Angelo, nato il 13 agosto 1969 ad Avellino e residente a Montefusco alla via Marotta, 17/a - membro supplente: rag. Contento Giovanni, nato il 1° aprile 1954 a Nocera Inf. ed ivi residente alla via E. Siciliano, 29.

C.I.A. - membro effettivo: sig.ra Di Marzo Maria, nata il 18 gennaio 1964 a Tufo ed ivi residente alla loc. Torricino, 5 - membro supplente: sig. Renzulli Michele, nato il 14 ottobre 1937 in Francia e residente in Monteforte Irp. alla via S. Giovanni.

U.P.A. - membro effettivo: dott. Contino Raffaele, nato il 26 febbraio 1966 a Bagnoli Irp. e residente in Nusco alla via Madonna delle Grazie, 14 - membro supplente: dott. Anchinico Marco, nato il 19 maggio 1970 a Benevento e residente a Montecalvo Irp. alla via Dante, 77.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Avellino, 19 marzo 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A04330

DECRETO 20 marzo 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 che all'art. 80, comma 3, conferisce le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla commissione provinciale per la manodopera agricola, alle commissioni provinciali di cui all'art. 14 della predetta legge n. 457/1972;

Visto il decreto direttoriale n. 363/99 del 4 giugno 1999 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole;

Vista la nota del 18 marzo 2003 con la quale l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.) ha designato il sig. Vittorio Lentini componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole, in sostituzione del sig. Giuseppe Palmisano, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Vittorio Lentini è nominato componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Giuseppe Palmisano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 marzo 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A04328

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sant'Arcangelo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001, con il quale il dott. Francesco Pietragalla è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza), già sciolta con precedente decreto ministeriale del 29 ottobre 1999;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1460700 del 27 dicembre 2002 trasmessa al commissario liquidatore con la quale veniva sollecitata la relazione sullo stato della procedura e lo stesso, non avendo fornito alcuna risposta in merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Guido Capuano, con residenza in Castel San Giorgio (Salerno), via Garibaldi 22/b, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 aprile 2001, in sostituzione del dott. Francesco Pietragalla, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04230

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa Forese Albareto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Modena.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 dicembre 2002, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Modena nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa Forese Albareto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, frazione Albareto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa Forese Albareto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, frazione Albareto, costituita in data 21 luglio 1995 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Valentini di Modena, omologato dal tribunale di Modena con decreto 19 agosto 1995, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Alessandro Nanni, con studio in Bologna, via Abruzzo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04231

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Ecoplast a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 maggio 2000 e dell'8 marzo 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Ecoplast a r.l.», con sede in Sassari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Ecoplast a r.l.», con sede in Sassari, costituita in data 31 gennaio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Antonello Scanu di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 7 maggio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ettore Tanferna, con studio in Sassari, via Nizza n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04233

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Consorzio fornitori - pressatori e trasportatori paglia - Foggia» società cooperativa a r.l., in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 novembre 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società coperativa mista «Consorzio fornitori - pressatori e trasportatori paglia - Foggia» società cooperativa a r.l., con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Consorzio fornitori - pressatori e trasportatori paglia - Foggia» società cooperativa a r.l., con sede in Foggia, costituita in data 8 febbraio 1982 con atto a rogito del notario dott. Adolfo Frattarolo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 23 febbraio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Giovanni Battista De Muzio, con studio in Lucera (Foggia), viale Lastaria n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04197

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Nuraghe Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alghero e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 dicembre 2000, eseguiti dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa agricola «Nuraghe Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alghero (Sassari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Nuraghe Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alghero (Sassari), costituita in data 31 marzo 1981 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Lojacono di Alghero (Sassari), omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 24 aprile 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dr. Stefano Manca, con studio in Sassari, via Principessa Iolanda n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04199

DECRETO 7 marzo 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Le Colline Lunigianesi - Piccola società cooperativa», in Villafranca in Lunigiana.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di verbale ispettivo datato 18 luglio 2002 nei confronti della cooperativa «Le Colline Lunigianesi - Piccola società cooperativa», con sede in Villafranca in Lunigiana (Massa);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Le Colline Lunigianesi - Piccola società cooperativa», con sede in Villafranca in Lunigiana (Massa), costituita in data 24 settembre 1998, a rogito notaio dott. Dalle Luche Dario, codice fiscale 00698200458.

Art. 2.

Il sig. La Rosa Otello, con studio in Pistoia in via San Biagio in Cascheri n. 113, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04196

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco dei Principi», in San Severo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 marzo 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società coperativa edilizia «Parco dei Principi», con sede in San Severo (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Parco dei Principi», con sede in San Severo (Foggia), costituita in data 16 gennaio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Cassano di San Severo (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 4 febbraio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Fabio Antonio Spadaccino, con studio in Foggia, via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04198

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Mattonella», in Mercato San Severino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la relazione del commissario governativo del 12 marzo 2001, eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «La Mattonella», con sede in Mercato San Severino (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Mattonella», con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita in data 25 marzo 1981 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rosa Troiano di Castel San Giorgio (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno, con decreto 21 aprile 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Andrea Inno, con studio in Salerno, via Palestro n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04232

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Venezia Secondo Gruppo», in Margherita di Savoia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 maggio 1998 e del 21 maggio 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della Società cooperativa edilizia società cooperativa edilizia a r.l. «Venezia Secondo Gruppo», con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a r.l. «Venezia Secondo Gruppo», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 13 luglio 1978 con atto a rogito del notaio dott. Nicolò Rizzo di Trinitapoli, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 8 agosto 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Pia Pennelli, con studio in S. Giovanni Rotondo, viale Cappuccini n. 80, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04385

DECRETO 7 marzo 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Agave», in Castrolibero.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile, l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa edilizia «Agave», con sede in Castrolibero (Cosenza) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Giorgio Piro;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli nel rappresentare la situazione della società, ha richiesto una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2003;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Giorgio Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Agave», con sede in Castrolibero (Cosenza) sono prorogati fino al 30 giugno 2003.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04386

DECRETO 11 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agrimpianti - Società cooperativa a r.l.», in Capistrano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 dicembre 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia nei confronti della società cooperativa agricola «Agrimpianti - Società cooperativa a r.l.» con sede in Capistrano (Vibo Valentia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agrimpianti - Società cooperativa a r.l.» con sede in Capistrano (Vibo Valentia), via Dante Alighieri n. 22, costituita in data 13 aprile 1988, con atto a rogito del notaio dott. Sapienza Comerci di Vibo Valentia, omologato dal tribunale di Vibo Valentia con decreto 11 maggio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Daffinà Antonino, residente in Vibo Valentia, via De Gasperi 2ª trav. n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04387

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 febbraio 2003.

Individuazione dei progetti presentati nell'ambito dell'accordo di programma ANCIM e ritenuti tecnicamente idonei.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istituiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulla aree protette;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002, registro n. 11, foglio n. 339, con il quale al dott. Aldo Cosentino è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione della conservazione della natura nonché l'incarico di direttore della Direzione della difesa del mare;

Visto l'accordo stipulato in data 22 dicembre 2000 tra il Ministero dell'ambiente e l'Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM - ed in particolare gli articoli 7 e 8 che prevedono la realizzazione, nei comuni delle isole minori interessati da aree protette marine già istituite o in corso di istituzione, nonché da parchi nazionali con perimetrazione a mare, di un programma coordinato di interventi per la tutela e valorizzazione ambientale;

Visto il decreto protocollo n. 511/2/01 del 31 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'ANCIM, che individua i criteri tecnici per la presentazione ed elaborazione dei progetti, nonché le modalità di valutazione e le condizioni per l'erogazione delle risorse;

Visto il decreto protocollo n. 157/2/02 del 17 maggio 2002, con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione dei progetti relativi all'attuazione del protocollo tecnico di cui agli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCIM;

Viste le proposte per la realizzazione degli interventi previsti nel citato protocollo tecnico attuativo presentate all'ANCIM, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo tecnico medesimo, dai comuni di Capraia, Capoliveri, Marciana Marina, Rio Marina, Porto Torres, Anacapri, Capri, Favignana, Lipari, Porto Venere, Lampedusa e Linosa, Forio, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana e Ventotene nonché dal Consorzio intercomunale servizi Ischia, come trasmesse dall'ANCIM con nota del 21 maggio 2002;

Vista la nota protocollo n. Ai/489/B09 del 17 luglio 2002 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso l'esito della valutazione degli interventi relativi all'attuazione del protocollo tecnico di cui all'accordo di programma con l'ANCIM, con l'individuazione degli interventi ritenuti immediatamente idonei;

Ritenuto di procedere, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione, alla determinazione dei progetti ritenuti tecnicamente idonei al fine di dare corso alle successive attività per l'ammissione al sostegno finanziario, ai sensi di quanto previsto dal citato protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'ANCIM;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati tecnicamente idonei, ai sensi di quanto disposto con il decreto protocolo n. 511/2/01 del 31 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'ANCIM, le proposte di interventi di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente decreto, con il relativo costo e la quota di finanziamento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare.

Art. 2.

La concessione del sostegno finanziario, per l'importo indicato per ogni proposta di intervento nel citato prospetto al presente decreto, avverrà a seguito di espressa accettazione da parte del soggetto proponente di tutte le specifiche condizioni e modalità concernenti la realizzazione di ciascun intervento, che saranno trasmesse con successivo, apposito provvedimento, con particolare riferimento al limite massimo di sostegno finanziario previsto per ciascuna linea di intervento nell'allegato *B* del citato decreto 31 dicembre 2001 di approvazione del citato protocollo tecnico.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, la realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al protocollo tecnico attuativo indicato all'art. 1 ed in particolare secondo quanto previsto ai seguenti articoli: art. 9, costi ammissibili, art. 10, realizzazione degli interventi e art. 13, monitoraggio, modifiche e revoca del sostegno finanziario.

2. Il sostegno finanziario sarà erogato per ciascuna proposta ammessa al finanziamento, secondo quanto previsto all'art. 11 del protocollo tecnico attuativo, come segue:

nella misura del 20% entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento;

nella misura del 40% a seguito della informazione di avvio della realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, del protocollo tecnico attuativo;

l'ultima quota, pari al restante 40%, a seguito dell'approvazione della relazione di cui all'art. 10, comma 4, del protocollo tecnico attuativo.

3. L'accertata difformità dell'intervento realizzato o in corso di realizzazione con quello finanziato può determinare la revoca del medesimo.

Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo per gli atti di competenza.

Roma 24 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA A.N.C.I.M. NELLE AREE MARINE PROTETTE - PROGE

N. pro.	Linea inter.to	Area Protetta	Regione	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Costo tota
31	A1	Isola di Capri	Campania	Città di Capri	Sistema infrastrutturale per la tutela del litorale da rifiuti liquidi prodotti dai natanti da diporto	€ 258.
14	A1	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Procida	ND	€ 214.
22	A1	Isole Eolie	Sicilia	Comune di Lipari	Sistema di salvaguardia ambientale da rifiuti liquidi prodotti sulle imbarcazioni da diporto nell'arcipelago delle Eolie	€ 268.
35	A1	Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano	Toscana	Marciana Marina	Istituzione e di centri di raccolta differenziati per i rifiuti prodotti dalle unità da diporto (rifiuti liquidi e batterie esauste) e campagne di promozione e divulgazione	€ 199,
3	A2	Isola di Capri	Campania	Città di Capri	Impianto di depurazione delle acque reflue e degli olii delle imbarcazioni da diporto	€ 516.
10	A4	Isola dell'Asinara	Sardegna	Comune di Porto Torres	Nuovo motore che conserva il tuo mare	€ 505.
15	A4	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Procida	Mare cristallino	€ 154.
21	A4	Isole Eolie	Sicilia	Comune di Lipari	Intervento per la diffusione di motori fuoribordo a basso impatto ambientale	€ 206.
9	A5	Isola dell'Asinara	Sardegna	Comune di Porto Torres	Interventi per la riduzione dello sforzo di pesca attraverso l'attività di pescaturismo	€ 207.

N. pro.	Linea inter.to	Area Protetta	Regione	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Costo totale progetto	Importo Ministero Ambiente
7	A5	Isole di Ventotene e Santo Stefano	Lazio	Comune di Ventotene	Pesca e turismo per la valorizzazione delle tradizioni culturali del mare	€ 206.500,00	€ 206.500,00
34	A5	Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano	Toscana	Rio Marina	Interventi per la riduzione dello sforzo di pesca attraverso l'attività di pescaturismo	€ 205.000,00	€ 200.000,00
25	A6	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Forio	Progetto di restauro ambientale nel sistema costiero in erosione in località Cava dell'isola	€ 154.937,00	€ 154.937,00
26	A6	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Forio	Progetto di restauro ambientale nel sistema costiero in erosione dnel tratto della litoranea Forio - Citara. Altezza cimitero - bassa cappella	€ 154.937,00	€ 154.937,00
17	A6	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Procida	Restauro dei sistemi costieri di Serra - Ciraccio e di Pioppetto - Fiumicello	€ 165.000,00	€ 154.937,07
18	A6	Isole Egadi	Sicilia	Comune di Favignana	Interventi di restauro ambientale dei sistemi costieri in erosione isola di Marettimo da scalo nuovo a Madonna del Rotolo	€ 165.232,66	€ 154.903,42
19	A6	Isole Egadi	Sicilia	Comune di Favignana	Interventi di restauro ambientale dei sistemi costieri in erosione isola di Marettimo da Madonna del Rotolo al cimitero	€ 155.372,99	€ 154.937,07
37	A6	Isole Pelagie	Sicilia	Comune di Lampedusa e Linosa	Intervento di tipo naturalistico nella spiaggia dell'isola dei Conigli	€ 155.000,00	€ 154.937,07

N. pro.	Linea inter.to	Area Protetta	Regione	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Costo totale progetto	Importo Ministero Ambiente
41	A6	Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano	Toscana	Comune di Capoliveri	Sistema dunale di Lacona: riqualificazione ambientale	€ 150.000,00	€ 150.000,00
11	B1	Isola dell'Asinara	Sardegna	Comune di Porto Torres	Manifestazione estiva "Festival del mare" da organizzare nell'isola dell'Asinara e nella città di Porto Torres	€ 84.900,00	€ 84.900,00
16	B1	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Procida	Network "Regno di Nettuno"	€ 103.291,37	€ 103.291,37
27	B1	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Forio	Navigando tra i tesori del Regno di Nettuno	€ 97.000,00	€ 97.000,00
29	B1	Isole di Ischia Vivara e Procida	Campania	Comune di Lacco Ameno	Promozione e comunicazione per il sistema delle aree marine protette e lo sviluppo sostenibile delle isole minori	€ 100.000,00	€ 100.000,00
8	B1	Isole di Ventotene e Santo Stefano	Lazio	Comune di Ventotene	Interventi per la promozione e la comunicazione del sistema delle aree marine protette	€ 78.200,00	€ 78.200,00
1	B1	Isole Egadi	Sicilia	Comune di Favignana	"Isole" la rivista delle isole minori Italiane	€ 103.250,00	€ 103.250,00
23	B1	Isole Eolie	Sicilia	Comune di Lipari	Promozione e comunicazione del sistema delle aree marine protette	€ 101.050,00	€ 70.735,00
38	B1	Isole Pelagie	Sicilia	Comune di Lampedusa e Linosa	Promozione e comunicazione del sistema delle aree marine protette	€ 101.050,00	€ 90.945,00
					Totale	**€ 4.812.401,37**	**€ 4.065.949,13**

03A04173

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 febbraio 2003.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della mostra filatelica «La Repubblica italiana nei francobolli», nel valore di € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/1997 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo della mostra filatelica «La Repubblica italiana nei francobolli», nel valore di € 0,62. Il francobollo è raccolto anche in un libretto (carnet).

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×24; formato stampa: mm 36×20, dentellatura: 14; colori: due più inchiostro interferenziale trasparente - oro; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

Il francobollo riproduce la vignetta raffigurata nel francobollo della serie «Democratica» di 100 lire, di colore carminio scuro, emesso nel 1946.

Completano il francobollo la leggenda, posta in obliquo «MOSTRA - LA REPUBBLICA ITALIANA - MONTECITORIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62»;

Caratteristiche del libretto: valore € 3,10 (corrispondente a cinque francobolli di € 0,62); tiratura: cinquecentomila francobolli, raccolti in centomila libretti; caratteristiche: in prima di copertina sono riprodotti rispettivamente, a sinistra il logo «Posteitaliane», al

centro il francobollo celebrativo del Centenario dell'Unità d'Italia del valore di L. 40, emesso nel 1961 e, a destra, un bozzetto di francobollo allestito in occasione del decennale della Repubblica italiana; inoltre sono riportate le leggende «LA REPUBBLICA ITALIANA MOSTRA FILATELICA» e «ROMA - SALA DELLA LUPA DI MONTECITORIO - 16-21 GENNAIO 2003»; in quarta di copertina sono disposte, all'interno di un riquadro bleu, cinque etichette autoadesive recanti in negativo le scritte «POSTAPRIORITARIA» e «PRIORITY MAIL»; all'esterno del riquadro sono riportate le scritte «CARNET DA 3,10 EURO» e «5 FRANCOBOLLI DA 0,62 EURO». Il libretto contiene cinque francobolli disposti su una fila, raccolti in un foglio del formato di cm 24×4,8, con il margine del lato sinistro incollato in seconda di copertina; la perforatura è aperta a pettine. Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio, è ripetuto, in grafica stilizzata, il profilo del prospetto superiore di Palazzo Montecitorio e sul lato destro, al centro, è rappresentata la facciata principale del Palazzo. Stampa libretto: tipografica in policromia. Carta libretto: monopatinata gr 150/mq. Formato libretto chiuso: cm 14×4,8. Colori cimosa del foglio: due e con inchiostro interferenziale trasparente - oro sul lato destro. Stampa cimosa del foglio: in rotocalcografia. Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «POSTAPRIORITARIA» e «PRIORITY MAIL» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A04195

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2002;

Visto il ricorso della Federazione nazionale del commercio vinicolo della Confederazione italiana della vite e del vino - Unione italiana vini, avverso il contenuto dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione ed in particolare alla previsione che le operazioni di imbottigliamento del vino in questione, debbano essere effettuate nella zona di produzione delimitata;

Visto il parere negativo del comitato in merito al predetto ricorso, espresso nella riunione del 19 febbraio 2003;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» già riconosciuto come denominazione di origine controllata «Valtellina» «Sforzato» o «Sfursat» con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

3. La denominazione di origine controllata «Valtellina» «Sforzato» o «Sfursat» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» «Sforzato» o «Sfursat» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» «Sforzato» o »Sfursat» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2002, e precedenti o che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico-chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico-chimico ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

Art. 4.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» che alla data sopra citata trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 5, è concesso un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi com-

petenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura vendita autorizzata fino ad esaurimento, ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

1. I soggetti che per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» fuori della zona di produzione di cui al predetto art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo con le modalità relative, stabilite nel comma successivo.

2. I soggetti ai quali è concessa la facoltà prevista al comma precedente sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la richiesta con la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all'imbottigliamento del vino medesimo, precedente all'entrata in vigore del presente decreto, al fine dell'autorizzazione all'imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SFORZATO DI VALTELLINA» O «SFURSAT DI VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono conoorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva da destinare all'apassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro.

Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione dì origine controllata e garantita.

Tuttavia le eccedenze delle uve nel limite massimo del 20% hanno diritto alla produzione del vino a danominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», purché ne posseggano i requisiti stabiliti nel ralativo disciplinare di produzione.

Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtallina» o «Sfursat di Valtellina» devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appasssimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato dette operazioni, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio.

La pigiatura a la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata a garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat dl Valtellina», sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.

In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).

La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 hl/ha).

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;

odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È invece consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.

Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» nella sola lingua italiana.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.

Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

03A04191

DECRETO 19 marzo 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Revoca della denominazione di origine controllata «Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», con approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

3. La denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina», devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», per la tipologia di appartenenza.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti o che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico - chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992 e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla Camera di commercio competente per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico - chimico ed organolettica,

risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina».

Art. 4.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» che alla data sopra citata trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 5, è concesso un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza dei termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALTELLINA» ROSSO O ROSSO «DI VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» è riservata al vino, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4.000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per

la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinanento del vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio aministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito anche il parere del Consorzio di tutela vini di Valtellina, autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero e sotto il controllo del Consorzio di tutela vini di Valtellina di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina rosso» o «Rosso di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: delicato, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono essere di forma «bordolese» comunque o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori è anche consentito l'uso del tappo a vite.

Il confezionamento e la presentazione del vino predetto deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995.

Il vino oggetto del presente disciplinare, anche se imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» in lingua italiana.

Il vino oggetto del presente disciplinare, ultimato il periodo di affinamento, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, deve essere sottoposto agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

03A04192

DECRETO 24 marzo 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 agosto 2002 al 20 settembre 2002 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze dell'art. 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo sostituito dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Campobasso: piogge alluvionali dal 20 agosto 2002 al 20 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, comma 2-*bis*; nel territorio dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita1iana.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04510

DECRETO 24 marzo 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: tromba d'aria dal 6 agosto 2002 al 21 settembre 2002 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo sostituito dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Verona: tromba d'aria del 6 agosto 2002, del 21 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Isola della Scala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita1iana.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04511

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 marzo 2003.

Approvazione della stazione di revisione REVI.MAR S.n.c., in Olbia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 13 novembre 2002 della stazione di revisione REVI.MAR S.n.c., con sede in Olbia (Sassari), zona industriale settore 5, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Cagliari con verbale in data 13 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione REVI.MAR S.n.c. con sede in Olbia (Sassari), zona industriale settore 5.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Viking	I seguenti tipi di zattere gonfiabili: 50 DK + and 50 DKS Liferafts DKR Liferafts: up to 50 persons KF, DKF + and DKFS Liferafts: up to 39 persons K, DK + and DKS Liferafts: up to 25 persons UK - CL Liferafts: all sizes Viking chute systems

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A04194

DECRETO 17 marzo 2003.

Approvazione della stazione di revisione Pedrotti S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 1º febbraio 2003 della stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede in Genova, via G. B. Sasso n. 11/R, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Genova con verbale in data 26 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede in Genova, via G. B. Sasso n. 11/R.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Viking	Tutti i tipi di zattere autogonfiabili
Arimar	Tutti i tipi di zattere autogonfiabili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A04193

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 marzo 2003.

Variazioni contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi dei fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 162 del 14 marzo 2000, n. 777 del 28 novembre 2000 e le delibere del 26 maggio 1995, 2 aprile 1998 e del 18 settembre 1997, con i quali la Diaures S.p.a., la Enichem S.p.a., la AleniaMarconi Systems S.p.a., la Elasis Sistema ricerca FIAT nel Mezzogiorno SCPA e la Silea S.r.l. sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 26 novembre e del 10 dicembre 2002, di cui ai punti 8 e 4 dei rispettivi resoconti sommari, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

5620 Diaures S.p.a. - Soliera (Modena).

Innovativa linea automatica ad elevata velocità per la produzione di film autoadesivi, carta e/o plastica, con nuovi processi di siliconatura e di adesivazione.

Rispetto a quanto decretato in data: 14 marzo 2000;

Variazione durata ricerca 4 anni e 6 mesi (10 novembre 1998 - 30 aprile 2003), ammortamento in 16 rate semestrali (1° gennaio 2004 - 1° luglio 2011).

4106 Enichem S.p.a. - San Donato Milanese (Milano).

Processo per la produzione di toluendiisociato senza impiego di fosgene.

Rispetto a quanto decretato in data: 28 novembre 2000.

Variazione di titolarità: da Enichem S.p.a. a Dow Poliuretani Italia S.r.l.

057642 Alenia Marconi systems S.p.a. - Roma.

Seeker agile in frequenza.

Rispetto a quanto deliberato in data: 26 maggio 1995.

Variazione di titolarità: in capo alla MBDA Italia S.p.a. - Roma, mantenendo la fidejussione bancaria e liberando la originaria intestataria.

062615 Elasis sistema ricerca FIAT nel Mezzogiorno SCPA - Pomigliano d'Arco (Napoli).

Componenti per iniezione per motori diesel di piccola cilindrata.

Rispetto a quanto deliberato in data: 2 aprile 1998.

Variazione di titolarità: in capo alla Centro studi componenti per veicoli S.p.a. - Modugno (Bari), mantenendo la fidejussione prestata dalla Tecnologie diesel Italia S.p.a. e liberando la originaria intestataria.

062229 Silea S.r.l. - Orzano dell'Emilia (Bologna).

Nuovo sistema di recupero, mediante tecniche di condensazione dei vapori, applicabile a qualsivoglia pompa erogatrice di benzine per veicoli.

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 settembre 1997.

Variazione di titolarità: in capo alla nuova Silea S.r.l. - Orzano dell'Emilia (Bologna), con liberazione della originaria intestataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A04200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5117,15
ALBANIA	Lek	47	ALL	139,423
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	83,9387
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	67,0988
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89576
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,92835
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,03446
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,40170
ARMENIA	Dram	246	AMD	620,053
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,92835
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,81119
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5275,51
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,07730
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,406135
BANGLADESH	Taka	174	BDT	62,4292
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,13722
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,15459
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,07730
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	52,3289
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2114,64
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8,13416
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,72893
BRASILE	Real *	234	BRL	3,86195
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,87997
BULGARIA	Lev	45	BGL	1953,96
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,95396
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1121,85
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4131,42
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,62993
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	117,371
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,883234
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,6410

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	803,270
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,92000
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,580377
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3090,16
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	448,319
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,37005
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1282,82
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	403,702
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,59153
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	24,7778
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43166
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89576
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	24,2310
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	5,91335
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,42633
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,95690
ERITREA	Nakfa	243	ERN	10,2881
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,24783
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,669773
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,16298
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	58,2981
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,786207
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	24,7893
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,28496
GHANA	Cedi	111	GHC	8919,56
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	55,0368
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	128,604
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,669773
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	191,456
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,763797
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89576
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	8,41008
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2121,78

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	193,046
HAITI	Gourde	151	HTG	47,1646
HONDURAS	Lempira	118	HNL	18,3717
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	8,40219
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	52,3289
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9578,32
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	8605,86
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,335034
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	83,7000
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,23442
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	62,3485
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	165,175
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	82,6758
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	50,2342
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,323739
LAOS	Kip	154	LAK	8148,11
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,93473
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,623105
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1616,73
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	48,4783
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,28623
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45245
MACAO	Pataca	156	MOP	8,65425
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,4177
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6367,07
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	94,3390
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,09325
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	13,7355
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,421665
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,7073
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	283,934
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	30,2716
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11,7674
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	15,3073
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1213,03
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	24699,3
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,67595
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,93473
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	82,6173

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	15,9850
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	138,252
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,54393
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,94571
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,414754
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	62,5638
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,07730
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4,12750
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7445,74
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,75346
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,16556
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,92135
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,669773
ROMANIA	Leu *	131	ROL	35403,0
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	34,1076
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	547,711
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,19515
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,40962
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,669773
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9716,87
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6,05224
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2325,76
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,88028
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	49,3300
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,9869
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	231,3664
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2822,51
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	106,320
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89576
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89576
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,89576
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,07730
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,93473
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	282,773
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2437,49
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,14550
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,46739
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,93473

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,27012
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	37,4068
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1095,65
THAILANDIA	Baht	73	THB	46,1858
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,41264
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6,50772
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,41399
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1762350
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5601,93
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,71561
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2028,06
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	245,120
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	30,2908
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1036,75
VANUATU	Vatu	208	VUV	140,205
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1911,46
VIETNAM	Dong	145	VND	16624,0
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	191,640
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5323,83
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	59,0140

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A04519

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 13 marzo 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota protocollo n. 2183 del 14 marzo 2003 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la non regolare apertura degli sportelli al pubblico a causa di problemi tecnici.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 33;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Prassi:

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

nota protocollo n. 11066 del 10 ottobre 1997 - Dipartimento entrate;

nota protocollo n. 627 del 28 gennaio 1998 - Dipartimento entrate;

circolare n. 59 del 3 novembre 1998 - Dipartimento entrate;

circolare n. 77 del 3 agosto 2001 - Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A04432

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 14 marzo 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale in data 14 marzo 2003, dalle ore 8 alle ore 14, l'ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso per l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal direttore del medesimo ufficio con nota protocollo n. 557/12A del 12 marzo 2003.

L'emanazione del provvedimento di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi è stata successivamente richiesta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con nota protocollo n. 475/2003 del 13 marzo 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 marzo 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A04558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità».

Nei «Riferimenti normativi» relativi all'articolo 5-*bis* del testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità», pubblicati nel supplemento ordinario n. 29/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003, a pagina 47, prima colonna, al comma 5 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002. n. 289, le parole: «*, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi*», poste alla fine del comma, devono intendersi espunte. Le stesse devono intendersi, invece, inserite alla fine del quinto periodo, così come indicato dal comma 1, lettera *h)*, punto 3) del predetto art. 5-*bis.*

03A04677

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Reggio Calabria, località Nasiti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2003, viene estinta la parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Reggio Calabria, località Nasiti.

Il provvedimento di estinzione dell'ente suddetto acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A04374

Trasformazione della natura giuridica e mutamento della denominazione della parrocchia dei Santi Apollinare Vescovo e Martire e Martino Vescovo, in Norcia, frazione di Forsivo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2003, la parrocchia dei Santi Apollinare Vescovo e Martire e Martino Vescovo, con sede in Norcia (Perugia), frazione di Forsivo, è stata trasformata in Chiesa Rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa di S. Apollinare V.», con sede in Norcia (Perugia), frazione di Forsivo.

03A04375

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam».

Estratto decreto G n. 64 del 28 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: LORAZEPAM, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili, «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse 3, c.a.p. D-89070, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035541010\G (in base 10) - 11WN0L (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118, (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg; magnesio stearato 0,35 mg.

Film di rivestimento: ipromellosa 0,3 mg; macrogol 6000 0,02 mg; titanio diossido 0,07 mg; talco 0,025 mg;

confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035541022\G (in base 10) - 11WN0Y (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118, (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; polacrilin potassio 2 mg; magnesio stearato 0,7 mg; ipromellosa 0,48 mg; macrogol 6000 0,11 mg; titanio diossido 0,04 mg; talco 0,025 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 66 del 28 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: LORAZEPAM, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili, «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035542012\G (in base 10) - 11WNZW (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118, (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg; magnesio stearato 0,35 mg; ipromellosa 0,3 mg; macrogol 6000 0,02 mg; titanio diossido 0,07 mg; talco 0,025 mg;

confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035542024\G (in base 10) - 11WP08 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118, (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; polacrilin potassio 2 mg; magnesio stearato 0,7 mg; ipromellosa 0,48 mg; macrogol 6000 0,11 mg; titanio diossido 0,04 mg; talco 0,025 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04522-03A04520

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Ipso Pharma».

Estratto decreto A.I.C. n. 65 del 28 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORAZEPAM IPSO PHARMA, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili, «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035543014 (in base 10) - 11WPZ6 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118, (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; polacrilin potassio; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Film di rivestimento: ipromellosa; macrogol 6000; titanio diossido; talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035543026 (in base 10) - 11WPZL (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118, (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; polacrilin potassio; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Film di rivestimento: ipromellosa; macrogol 6000; titanio diossido; talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04521

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thioxene»

Estratto decreto n. 21 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, con codice fiscale n. 01172090639.

Medicinale: THIOXENE.

Confezione A.I.C. n. 028087029 - «600» 10 fl. liof. + 10 f. solv. 4 ml.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione, fermo restando la classificazione ed il prezzo già autorizzati, in:

Medicinale: GLUTATIONE.

Confezione A.I.C. n. 028087029/G - «600» 10 fl. Liof + 10 f. solv. 4 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione come diseguito indicata:

confezione A.I.C. n. 028087029/G - «600 mg/4 ml polvere e solvente» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti del medicinale «Thioxene», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (028087029), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paidocin»

Estratto decreto n. 70 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A, Parma, con codice fiscale n. 01513360345.

Medicinale: PAIDOCIN.

Confezione A.I.C.:

n. 027502032 - «4,8 g granulato sospensione orale» 1 flacone;

n. 027502044 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

È ora trasferita alla società: Promedica S.r.l., con sede in via Palermo, 26/A, Parma, con codice fiscale n. 01697370342.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensogard»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 122 del 5 marzo 2003

Società Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Specialità medicinale: TENSOGARD.

«10 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027824010/;

«20 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027824022/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tensogard», 10 mg 28 compresse - A.I.C. n. 027824010, «Tensogard», 20 mg 14 compresse - A.I.C. n. 027824022 prodotti anteriormente al 22 novembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 628 del 28 ottobre 2002, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 22 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexifer»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 123 del 5 marzo 2003

Società Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: FLEXIFER.

«80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034539015/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Flexifer», «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034539015, prodotti anteriormente al 12 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 216 del 7 maggio 2002, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 7 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04434

Rettifica al decreto 22 ottobre 2001 relativo alla specialità medicinale «Lenistar»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 84 del 20 febbraio 2003

Società Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: LENISTAR.

«1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino - A.I.C. n. 035147026.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto A.I.C. n. 629 del 22 ottobre 2001.

Il decreto A.I.C. n. 629 del 22 ottobre 2001, relativo al medicinale nella confezione suindicata, è rettificato nella descrizione della forma farmaceutica:

da: «gocce orali, soluzione»;

a: «sciroppo».

Il provvedimento n. 72 del 27 febbraio 2002, relativo alla stessa rettifica in oggetto, è da considerarsi annullato in quanto sono presenti alcuni errori materiali.

03A04436

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche all'art. 5 dello Statuto ed a vari articoli, rispettivamente, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza e del Regolamento sulla contribuzione, di cui all'allegato A al rogito del dr. Paolo Silvestro, notaio in Roma, in data 27 novembre 2002 (Rep. n. 71.142, Racc. n. 14.967)».

03A04312

Approvazione delle delibere adottate in data 22 giugno e 23 novembre 2002 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale 3 marzo 2003 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le delibere di cui ai verbali per atto del notaio Angelo Falcone Rep. 14764 - racc. 4358 e rep. 14851 - racc. 4398, adottate dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali rispettivamente in data 22 giugno e 23 novembre 2002, concernenti modificazioni agli articoli 42, 49 e 50 del Regolamento di esecuzione.

03A04366

Approvazione delle delibere n. 2/2002 del 15 febbraio 2002 e n. 53/2002 del 17 ottobre 2002 adottate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.

Con ministeriale 3 marzo 2003 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 2/2002 e n. 53/2002 adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM rispettivamente in data 15 febbraio e 17 ottobre 2002, con le quali sono state apportate modificazioni ai testi regolamentari dei Fondi di previdenza.

03A04367

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini», in forma abbreviata «Fondo pensione Priamo», in Roma.

Con decreto ministeriale 17 marzo 2003, all'Associazione «Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini» - in forma abbreviata «Fondo pensione Priamo», con sede in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 80/A, è riconosciuta la personalità giuridica.

03A04329

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya» o «Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 56 dell'11 marzo 2003, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Cadì SCCL, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto a base di grassi. Burro - classe 1.5 denominato «Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya» o «Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A04182

Domanda di registrazione della denominazione «Westlandse druif» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 40/5 del 19 febbraio 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Stichting «De Westlandse druif», ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto ortofrutticolo - classe 1.6 denominato «Westlandse druif».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A04183

Domanda di registrazione della denominazione «Alcachofa de Benicarlò» o «Carxofa de Benicarlò» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 40/7 del 19 febbraio 2003, la domanda di registrazione quale Denominazione d'origine protetta (D.O.P.) presentata da Consejo Rector Producto de Calidad «Alcachofa de Benicarlò», ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto ortofrutticolo - classe 1.6 denominato «Alcachofa de Benicarlò» o «Carxofa de Benicarlò».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7; paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A04184

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mogliano Veneto (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per il 2003, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille.

2. Di determinare per il 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a carico degli alloggi non locati, nella misura del 9 per mille, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni.

3. Di determinare per il 2003, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Mogliano Veneto, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l'aliquota agevolata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille.

4. Di elevare, per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. da € 103,29 a € 258,23 concedendola ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, della sola abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette ed abbiano un reddito complessivo lordo, riferito all'anno 2002, compresi i redditi esenti, non superiore € 18.000,00, escluso quello derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze dirette, incrementato di € 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico. L'abitazione principale deve essere l'unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, escluse le badanti. I redditi e gli immobili posseduti dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato vanno conteggiati in ogni caso.

(Omissis).

03A03656

COMUNE DI MONFUMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monfumo (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri immobili.

2. Di confermare per l'anno 2003 la detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03657

COMUNE DI MONTALENGHE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montalenghe (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

5 per mille, applicata alla base imponibile dei fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente;

6 per mille, applicata alla base imponibile degli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

2. Di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

03A03658

COMUNE DI MONTESEGALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montesegale (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di applicare con effetto dal 1º gennaio 2003 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

03A03659

COMUNE DI MONTEZEMOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montezemolo (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

2. Di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03660

COMUNE DI MONTIRONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montirone (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguente misure:

6 per mille - aliquota ordinaria;

5 per mille - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze;

6 per mille - aliquota per terreni agricoli;

7 per mille - aliquota per aree fabbricabili;

7 per mille - aliquota per immobili sfitti (da almeno 1 anno).

2. Di determinare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

3. Di estendere l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti a fini abitativi.

(Omissis).

03A03661

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moriago della Battaglia (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

4. Di approvare per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 104,00 e di € 155,00 per le famiglie con disagio economico-sociale presso le quali risiedano portatori di handicap.

(Omissis).

ALLEGATO *sub A)*

PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2003

DESCRIZIONE IMMOBILE	aliquota (per mille)	€ detrazione
Abitazione principale	4,5	104,00
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale	4,5	104,00
Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale	4,5	155,00
Abitazioni principali recuperate (già oggetto di interventi di recupero)	4,5	104,00 (1)
Abitazione (principale) anziani o disabili	4,5	104,00
Abitazione principale in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	4,5	104,00
Pertinenze abitazione princinale	4,5	104,00 (2)
Fabbricati ordinari	6,5	
Abitazioni locate	6,5	
Abitazioni non locate	7,0	
Abitazioni a disposizione	7,0	
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	4,5	
Fabbricati categoria D	6,5	
Fabbricati recuperati (già oggetto di interventi di recupero)	6,5	(1)
Aree edificabili	6,5	
Aree edificabili in corso di edificazione	6,5	
Aree fabbricabili oggetto di interventi di recupero	6,5	(1)
Terreni agricoli	esenti	
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	esenti	
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli	esenti	
Enti senza scopo di lucro	4,5	(3)

NOTE:

(1) Le eventuali disposizioni agevolative sono limitate agli interventi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il «... recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ...» da non confondere con gli ordinari interventi di manutenzione, ristrutturazione e recupero di fabbricati.

(2) Attenzione: non si tratta di detrazione aggiuntiva ma residuale rispetto a quella prevista per l'abitazione principale, come precisato dalla circolare Ministero finanze n. 23/E dell'11 febbraio 2000 che dispone «... Pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze».

(3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 446/1997 sono, comunque, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni lucrative di utilità sociale (Onlus), da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

03A03662

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Motta Visconti (provincia di Milano) ha adottato, il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

4 per mille per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

6 per mille aliquota ordinaria;

detrazione € 104 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03663

COMUNE DI NEIRONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Neirone (provincia di Genova) ha adottato, il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Conferma per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura vigente del 5,50 per mille sia con riguardo all'abitazione principale che per le altre fattispecie e la detrazione per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A03664

COMUNE DI NEIVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Neive (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 2002 nella misura del:

5,30 per mille, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale - aliquota ridotta;

6,80 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) - aliquota ordinaria, rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03665

COMUNE DI NESPOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nespolo (provincia di Rieti) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota applicata: unica 6 per mille.

Detrazione abitazione principale: € 103,30.

(Omissis).

03A03666

COMUNE DI NUVOLENTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nuvolento (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille.

2. Di applicare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 103,29.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 6 del regolamento comunale sull'I.C.I. i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a € 10,33.

(Omissis).

03A03667

COMUNE DI ORVIETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Orvieto (provincia di Terni) ha adottato, il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermato l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 2003 in € 129,00.

Aliquota ordinaria: 6 per mille.

Aliquota riferita all'abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille.

Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado: 5 per mille.

Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili - art 3, comma 56, legge n. 66/1996: 5 per mille.

Aliquota per alloggi non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo comunque destinati: 7 per mille.

Aliquota per immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 6 per mille.

Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti - art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662: 6 per mille.

(Omissis).

03A03668

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ospedaletto Lodigiano (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota differenziata e precisamente:

4 per mille per la prima casa;

6,5 per mille altre unità immobiliari;

7 per mille terreni agricoli;

7 per mille aree edificabili.

Di precisare che il versamento dell'imposta dovuta va effettuato sul c/c postale n. 30485262 intestato alla Tesoreria comunale di Ospedaletto Lodigiano.

(Omissis).

03A03669

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paderno Del Grappa (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per il periodo di imposta 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5,25 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri immobili.

2. Di confermare in € 103,30 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03670

COMUNE DI PEGOGNAGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pegognaga (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2003:

a) aliquota ordinaria pari al 6,95 per mille;

b) aliquota del 4,70 per mille per:

unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. Detrazione di imposta: € 103,29;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: € 103,29;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta: € 103,29;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: € 103,29;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi. Detrazione di imposta: € 103,29;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna;

c) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille, intendendosi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili.

(Omissis).

03A03671

COMUNE DI PIOLTELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pioltello (provincia di Milano) ha adottato, il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

5,3 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, limitatamente ad una singola unità immobiliare per tipologia di pertinenza;

5,3 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in regime concordato ai sensi della legge n. 431/1998;

6 per mille per i fabbricati classati in categoria catastale C/1 - negozi e botteghe;

7 per mille per tutti i fabbricati non ricompresi in altre categorie, aree edificabili e terreni agricoli;

9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni.

2. Di dare atto che per l'anno di imposta 2003 le detrazioni per l'abitazione principale sono le seguenti:

a) € 104;

b) € 155 qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

1) appartenenza ad una delle seguenti categorie:

pensionato;

coniuge a carico di pensionato;

portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

disoccupato nel 2002 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2002 per almeno sei mesi;

2) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2002 non superiore ad € 15.500;

3) non possesso di unità immobiliari accatastate o da accatastare in categoria A/1, A/7, A/8, A/9;

4) non titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale, con esclusione della pertinenza dell'abitazione principale, limitatamente ad una singola unità immobiliare per tipologia di pertinenza e/o di eventuali quote condominiali.

(Omissis).

03A03672

COMUNE DI PONTE NIZZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ponte Nizza (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare nella misura del 6,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le categorie di immobili per l'anno 2003, da applicare sulla base imponibile, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di fissare in € 103,29 la detrazione per abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1966, n. 662.

(Omissis).

03A03673

COMUNE DI PONZANO MONFERRATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ponzano Monferrato (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille e di determinare per le abitazioni adibite ad «abitazione principale» l'aliquota del 5 per mille.

2. Di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A03674

COMUNE DI PORTACOMARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Portacomaro (provincia di Asti) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del sei per mille, come già applicata per l'anno 2002.

(Omissis).

03A03675

COMUNE DI POSSAGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Possagno (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.

2. Di confermare per l'anno 2003 la detrazione di € 154,94 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03676

COMUNE DI RIESE PIO X

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Riese Pio X (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

a) ordinaria: 5 per mille;

b) abitazioni principali: 4 per mille.

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 104,00.

3. Di confermare la detrazione di € 207,00 spettante, per gli immobili adibiti a loro dimora abituale, ai seguenti soggetti passivi:

a) inabili al 100%;

b) soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100%, intendendo come nucleo familiare quello risultante dalle certificazioni anagrafiche;

c) soggetti in condizione di permanente assistenza da parte del comune, in quanto al di sotto del minimo vitale.

(Omissis).

03A03677

COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rocca Susella (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare con effetto 1° gennaio 2003 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. Di fissare in € 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03678

COMUNE DI RONCARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roncaro (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare con effetto dal 1° gennaio 2003, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

03A03679

COMUNE DI RONCO FERRARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ronco Ferraro (provincia di Mantova) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,60 per mille, con detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale.

(Omissis).

3. Di dare atto che l'imposta sarà incassata direttamente utilizzando il c/c postale n. 10041465 senza, quindi, ricorrere al concessionario.

(Omissis).

03A03680

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimento relativo al registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 10 marzo 2003 n. 24/II è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, la ditta LDL Arte Oro di Di Lorenzo Lorenzo, c.so De Michetti, n. 66, Teramo, titolare del marchio 36TE.

03A04174

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 29/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2003).

Al comma 1 dell'articolo 5-*sexies* del testo coordinato del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, a pag. 51, prima colonna, al terzo rigo, dove è scritto: «... legge 18 ottobre 2001, n. *363*, sono prorogate fino al ...», leggasi: «... legge 18 ottobre 2001, n. *383*, sono prorogate fino al ...».

03A04676

Comunicato relativo alla deliberazione 31 ottobre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Contratto di programma: Ministero delle attività produttive - CIT Holding S.p.a. (Deliberazione n. 94/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 52, prima colonna, nel primo capoverso delle premesse, al terzo rigo, dove è scritto: «... recante modifiche alla legge *10* marzo 1986, n. 64 ...», leggasi: «... recante modifiche alla legge *1º* marzo 1986, n. 64 ...».

03A04504

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501081/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**